

Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana



Numero 7

1 settembre 1989

| | |
|---|-----------------|
| ADEMPIMENTI CONCORDATARI IN MATERIA DI SOSTENTAMENTO DEL CLERO E DI EDILIZIA DI CULTO | Pag. 181 |
| Lettera del Card. Presidente al Ministro dell'Interno | » 182 |
| Rendiconto previsto dall'art. 44 della legge 20 maggio 1985 n. 222 relativo alla effettiva utilizzazione delle somme trasmesse dallo stato alla Conferenza Episcopale Italiana nell'anno 1988 | » 183 |
| Annotazioni | » 184 |
| MODALITÀ PER LA DISTRIBUZIONE DELLA SANTA COMUNIONE | » 193 |
| NOTA CIRCA LA REGOLAZIONE NATURALE E I METODI DIAGNOSTICI DELLA FERTILITÀ | » 202 |
| CELEBRAZIONE IN ONORE DEI SANTI PATRONI D'ITALIA | » 204 |
| GIORNATA MONDIALE DEL TURISMO | » 206 |
| MONS. BASSANO STAFFIERI NOMINATO VESCOVO DI CARPI | » 208 |

NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

a cura della Segreteria Generale

NUMERO 7

1 settembre 1989

**ADEMPIMENTI CONCORDATARI
IN MATERIA DI SOSTENTAMENTO DEL CLERO
E DI EDILIZIA DI CULTO**

L'articolo 44 della legge 20 maggio 1985, n. 222 dispone che "La Conferenza Episcopale Italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 46, 47 e 50" e che la stessa Conferenza Episcopale "provvede a diffondere adeguata informazione sul contenuto di tale rendiconto e sugli scopi ai quali ha destinato le somme di cui all'articolo 47".

In adempimento delle disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 44 sopra richiamato si pubblicano la lettera di trasmissione del rendiconto inviata dal Cardinale Presidente al Ministro dell'Interno e il rendiconto stesso con le allegate annotazioni illustrative.

Conferenza Episcopale Italiana

Prot. n. 544/89

Roma, 13 luglio 1989

Signor Ministro,

L'articolo 44 della legge 20 maggio 1985, n. 222 dispone che "la Conferenza Episcopale Italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 46, 47 e 50, terzo comma", e indica gli elementi che tale rendiconto deve comunque precisare; l'articolo 20 del regolamento di esecuzione della legge medesima, emanato con D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33, individua poi nel Ministro dell'interno il destinatario di tale rendiconto, che gli deve essere trasmesso entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio.

In adempimento delle disposizioni sopra richiamate, mi pregio accompagnare con la presente il rendiconto relativo all'anno 1988.

Trattandosi del secondo rendiconto dopo l'avvio della complessa fase attuativa delle disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi, ho ritenuto opportuno — come già fatto lo scorso anno — di sottoporre alla Sua attenzione alcune annotazioni, che ne agevolano la lettura e la valutazione.

Mi permetta, Signor Ministro, di confermarLe nell'occasione l'apprezzamento e la gratitudine della Conferenza Episcopale Italiana per lo spirito e lo stile di costruttiva e cordiale collaborazione con cui il Dicastero che Ella presiede ha accompagnato anche nel 1988 lo sforzo della C.E.I. di impostare e di realizzare le linee generali e le forme organizzative della nuova disciplina degli enti e dei beni ecclesiastici e in particolar modo del nuovo sistema di sostentamento del clero cattolico.

Nel rinnovare da parte della Conferenza Episcopale Italiana la piena disponibilità a proseguire nella reciproca collaborazione "per la promozione dell'uomo e il bene del Paese" (art. 1 Concordato), Le esprimo il mio ossequio e l'augurio di ogni bene.

UGO CARD. POLETTI
Presidente

Onorevole
ANTONIO GAVA
Ministro dell'Interno
Palazzo del Viminale
ROMA

Rendiconto previsto dall'art. 44 della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativo alla effettiva utilizzazione delle somme trasmesse dallo Stato alla Conferenza Episcopale Italiana nell'anno 1988

PARTE PRIMA SOSTENTAMENTO DEL CLERO CATTOLICO

Precisazioni relative agli elementi di cui alle lettere da a) a g) del secondo comma dell'art. 44:

a) Numero dei sacerdoti che hanno svolto servizio in favore delle diocesi e ai quali si è provveduto nel quadro del nuovo sistema di sostentamento:

N. 30.207

b) Somma annua stabilita dalla C.E.I. per il dignitoso sostentamento dei sacerdoti di cui alla lettera a):

— da un minimo lordo di £. 11.491.200 (£. 957.600 mensili × 12 mensilità)
— a un massimo lordo di £. 18.597.600 (£. 1.549.800 mensili × 12 mensilità)

c) Importo complessivo destinato al sostentamento del clero:

L. 362.371.526.381

d) Numero dei sacerdoti a cui è stata assicurata l'intera remunerazione con la somma di cui alla lettera c):

N. 1.066

e) Numero dei sacerdoti a cui è stata assicurata un'integrazione con la somma di cui alla lettera c):

N. 26.751

f) Ammontare delle ritenute fiscali:

L. 46.398.668.000

Ammontare dei versamenti previdenziali e assistenziali:

L. 17.536.110.428

g) Interventi finanziari dell'Istituto Centrale a favore dei singoli Istituti diocesani per le erogazioni di cui alle lettere d) ed e):

L. 257.970.485.764

PARTE SECONDA

CONTRIBUTI FINANZIARI PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI DI CULTO CATTOLICO E DELLE PERTINENTI OPERE PARROCCHIALI

Precisazioni relative alla somma derivante dal cap. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, aumentata del 5% e corrisposta alla C.E.I. a norma del terzo comma dell'art. 50, richiamata dall'art. 44, primo comma:

— somma corrisposta alla C.E.I.:

L. 6.615.000.000

— l'intera somma è stata assegnata dalla C.E.I., con decreti del Presidente della stessa, a n. 94 diocesi per il completamento parziale o totale di n. 109 opere, già iniziate con i finanziamenti previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 168 (capo primo e capo secondo).

* * *

ANNOTAZIONI

L'articolo 44 della legge 20 maggio 1985, n. 222 dispone che "la Conferenza Episcopale Italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 46, 47 e 50, terzo comma", e indica gli elementi che "tale rendiconto deve comunque precisare".

Il rendiconto relativo all'anno 1988, come già quello per il 1987, si presenta necessariamente limitato rispetto al complesso degli elementi previsti dall'art. 44; infatti:

- non può contenere dati relativi alle somme di cui all'art. 46, perchè la forma di sostegno agevolato alla Chiesa cattolica ivi prevista (offerte per il sostentamento del clero deducibili dalla base imponibile IRPEF fino al limite di due milioni) si è resa possibile soltanto con il 1° gennaio 1989;
- non può contenere dati relativi alle somme di cui all'art. 47, comma secondo, richiamato dalla lettera h) del secondo comma dell'art. 44, perchè gli "interventi per le altre finalità previste dall'art. 48" (esigenze di culto della popolazione; interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo) si renderanno possibili soltanto a partire dall'anno 1990.

Il rendiconto 1988 si limita quindi:

- + agli elementi indicati nelle lettere da a) a g) del secondo comma dell'art. 44, che riguardano il sostentamento del clero cattolico con riferi-

mento alle somme di cui all'art. 47, primo comma, e 50, terzo comma (v. parte prima);

+ agli interventi in favore dell'edilizia di culto, di cui all'art. 50, terzo comma, richiamato dal primo comma dell'art. 44 (v. parte seconda).

PARTE PRIMA

SOSTENTAMENTO DEL CLERO CATTOLICO

1. Quanto al dato di cui alla lettera a) dell'art. 44, comma secondo

Non si tratta di tutti i sacerdoti, secolari o religiosi, che di fatto hanno svolto servizio in favore delle diocesi, ma soltanto di quelli che hanno ricoperto determinati uffici.

Per il 1988, infatti, si son potuti inserire nel nuovo sistema di sostentamento oltre ai sacerdoti che erano titolari di uffici ecclesiastici già congruati, come espressamente dispone l'art. 51, quarto comma, della legge n. 222/1985, soltanto i sacerdoti titolari di uffici beneficiari non congruati e quelli che erano titolari di parrocchie poi soppresse in occasione dei provvedimenti vescovili di cui all'art. 29 della legge medesima.

Grazie all'oculata gestione delle risorse pervenute nel 1987 e nel 1988 l'ingresso nel nuovo sistema di sostentamento degli altri sacerdoti sinora esclusi, che per legge si sarebbe potuto procrastinare fino al 1990 (cf. art. 51, ultimo comma), è stato anticipato, per decisione dell'Assemblea Generale dei Vescovi italiani, al 1° gennaio 1989.

Il numero di 30.207 individua dunque i sacerdoti rientranti nelle fattispecie sopra richiamate che hanno svolto servizio nell'arco dell'anno 1988, compresi coloro che tra il 2 gennaio e il 31 dicembre dello stesso anno sono deceduti, hanno mutato ufficio o sono divenuti inabili all'esercizio del ministero.

2. Quanto ai dati di cui alla lettera b)

L'esistenza di un importo minimo e di un importo massimo di remunerazione assicurato ai sacerdoti deriva dalle scelte operate nella definizione del sistema remunerativo.

A ciascun sacerdote spetta un numero X di punti; ogni anno la C.E.I. determina il valore monetario del singolo punto (per il 1988: £. 12.600); la remunerazione assicurata corrisponde al prodotto del numero dei punti per il valore del punto.

Il numero dei punti varia in concreto per ciascun sacerdote, perchè a partire da un numero-base eguale per tutti (nel 1988: 75 punti mensili)

sono attribuiti punti ulteriori (fino a un massimo di 123 punti mensili) al verificarsi di circostanze previste dalla normativa data dalla C.E.I. ai sensi dell'art. 75 della legge n. 222/1985 e secondo gli indirizzi del can. 281 del codice di diritto canonico (oneri particolari connessi con l'esercizio di taluni uffici; anzianità nell'esercizio del ministero sacerdotale; area socio-geografica di appartenenza; spese per alloggio in mancanza di casa canonica).

Nel 1988 si è ritenuto preferibile non aumentare il valore unitario del punto, e provvedere invece all'attribuzione di un maggior numero di punti a taluni sacerdoti a motivo di particolari oneri di ministero e all'accollo al sistema dei versamenti previdenziali al Fondo clero INPS, dovuti dai sacerdoti infrassessantacinquenni.

3. Quanto al dato di cui alla lettera c)

Nel 1988, non essendo ancora in vigore la forma di sostegno agevolato alla Chiesa Cattolica prevista dall'art. 46, si è potuto fare riferimento soltanto alle somme di cui all'art. 47, comma primo, della legge.

La somma complessiva versata dallo Stato alla C.E.I. è stata di £. 400.608.427.000= (di cui £. 371.688.265.000 versate entro il 20 gennaio 1988 e £. 28.920.162.000 successivamente, a conguaglio delle somme già versate per gli anni 1987 e 1988).

Questa somma è stata così ripartita dalla C.E.I.:

- A. Per l'edilizia di culto: £.6.615.000.000= (v. parte seconda).
- B. Per spese di avviamento del nuovo sistema (cf. scambio di lettere Casaroli - Craxi in data 15 novembre 1984, allegato al protocollo firmato a Roma in pari data e reso esecutivo nell'ordinamento italiano con legge 20 maggio 1985, n. 206) anticipate dalla C.E.I. negli anni 1985 e 1986 o sostenute dalla medesima negli anni 1987 e 1988: £. 12.549.715.020=.
- C. Per il sostentamento del clero: £. 381.443.711.980=. Questa somma, trasferita all'Istituto Centrale per il sostentamento del clero, è stata dal medesimo così destinata:
 - + per le remunerazioni totali e le integrazioni dei sacerdoti: £. 362.371.526.381;
 - + per il finanziamento dei costi di gestione della propria attività (pre-disposizione della sede, studio e impianto del sistema informatico spese di esercizio iniziali, accantonamento per il completamento del predetto sistema informatico, ecc.) (cf. art. 50, comma quarto, della legge): £. 19.072.185.599=.

4. Quanto ai dati di cui alle lettere d) e e)

Come è noto, il nuovo sistema di sostentamento del clero cattolico è impostato secondo i seguenti criteri:

- A. I sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi “comunicano annualmente all’Istituto diocesano per il sostentamento del clero:
- a) la remunerazione che, secondo le norme stabilite dal Vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale, ricevono dagli enti ecclesiali presso i quali esercitano il ministero:
 - b) gli stipendi eventualmente ad essi corrisposti da altri soggetti” (art. 33).
- B. “L’Istituto verifica, per ciascun sacerdote i dati ricevuti a norma dell’art. 33. Qualora la somma dei proventi di cui al medesimo articolo non raggiunga la misura determinata dalla Conferenza Episcopale Italiana a norma dell’articolo 24, primo comma, l’Istituto stabilisce l’integrazione spettante, dandone comunicazione all’interessato” (art. 34, comma primo).
- C. “Gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero provvedono all’integrazione di cui all’art. 34 con redditi del proprio patrimonio.

Qualora tali redditi risultino insufficienti, gli Istituti richiedono all’Istituto Centrale la somma residua necessaria ad assicurare ad ogni sacerdote la remunerazione nella misura stabilita” (art. 35, comma primo e secondo).

In pratica possono dunque verificarsi tre situazioni:

+ Taluni sacerdoti non ricevono alcuna remunerazione dall’ente ecclesiastico, perchè questo è impossibilitato a intervenire in loro favore per mancanza totale di mezzi (è il caso di non pochi capitoli cattedrali, ad esempio); se il sacerdote non ha altre entrate computabili, gli si deve l’intera remunerazione.

I sacerdoti versanti in questa condizione sono stati 1.066.

+ Altri sacerdoti ricevono una remunerazione da enti ecclesiastici o godono di altre entrate computabili; se con queste risorse non raggiungono la misura di remunerazione loro attribuita (cf. quanto annotato più sopra alla lettera b), hanno diritto di ricevere una integrazione fino alla concorrenza di tale misura.

I sacerdoti versanti in questa condizione sono stati 26.751.

+ Altri sacerdoti, infine, che ricevono una remunerazione da enti ecclesiastici o godono di altre entrate computabili, raggiungono con questi apporti o addirittura superano la misura di remunerazione loro attribuita; in questo caso non è dovuta loro alcuna integrazione.

I sacerdoti versanti in questa condizione sono stati 2.390.

5. Quanto ai dati di cui alla lettera f)

A proposito delle ritenute fiscali è opportuno ricordare che si tratta di quelle operate dall’Istituto Centrale su due possibili componenti della remunerazione dei sacerdoti:

- la remunerazione ricevuta da enti ecclesiastici;
- la remunerazione totale o l'integrazione ricevuta dagli Istituti per il sostentamento del clero.

È da sottolineare, peraltro, che il carico fiscale complessivo che è gravato sui sacerdoti nel 1988 è maggiore dell'importo indicato: quando, per esempio, a comporre la remunerazione attribuita al sacerdote concorre uno stipendio (insegnamento della religione cattolica nelle scuole, assistenza spirituale negli ospedali o nelle carceri, ecc.) le ritenute sul medesimo sono operate direttamente dallo Stato. È noto inoltre che lo Stato effettua le ritenute sulle pensioni di cui eventualmente i sacerdoti godono.

A proposito dei contributi previdenziali e assistenziali è bene osservare che si tratta di quelli dovuti, ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 903, per il fondo sociale clero costituito presso l'INPS, l'iscrizione al quale è obbligatoria per ogni sacerdote secolare, e di quelli dovuti dai medesimi sacerdoti per l'assicurazione contro le malattie ai sensi delle leggi 28 luglio 1967, n. 669 e 29 febbraio 1980, n. 33.

6. Quanto al dato di cui alla lettera g)

Confrontando la somma destinata a remunerazioni e integrazioni dei sacerdoti (£. 362.371.526.381) e la somma effettivamente erogata a tali scopi dall'Istituto Centrale (£ 257.970.485.764), si rileva una somma non utilizzata di £. 104.401.040.617.

Tale importo rappresenta l'esito di una scelta fondamentale, prudentemente operata: si è preferito contenere nel 1988 la misura di remunerazione assicurata ai sacerdoti entrati nel nuovo sistema e aumentare il fondo, con il quale rendere possibile l'anticipo al 1989 dell'ingresso nel sistema degli altri circa 10 mila sacerdoti, affrontare talune evenienze certe che si presenteranno nei prossimi anni, iniziare la fase definitiva di realizzazione del sistema contando su un minimo di garanzie (dal 1990 cesseranno i finanziamenti diretti e si dovrà contare sulle risorse derivanti dalle libere scelte dei cittadini agevolate dallo Stato, che peraltro saranno da destinare anche ad altre finalità e non soltanto al sostentamento del clero).

La somma non utilizzata, perciò, è stata destinata nel bilancio dell'Istituto Centrale al "Fondo disponibile per attività istituzionali da erogare in esercizi successivi", e concorrerà a finanziare i seguenti principali costi che si prevedono a carico degli esercizi successivi:

- + le remunerazioni totali e le integrazioni che risultano dovute ai circa 10.000 sacerdoti che entreranno nel sistema dal 1° gennaio 1989 (si ricorda che i contributi che lo Stato ha versato alla C.E.I. per il 1989 non sono aumentati in proporzione dei nuovi ingressi, ma soltanto del 5% rispetto all'importo del 1988);
- + l'aumento del valore unitario del punto, per compensare in qualche misura l'aumento del costo della vita;

- + i contributi previdenziali e assistenziali dovuti al Fondo Clero INPS per i circa 10.000 sacerdoti predetti;
- + l'adeguamento, periodicamente decretato dalle competenti Autorità civili, dei contributi previdenziali dovuti per tutti i sacerdoti;
- + lo spostamento dal mese di gennaio a quello di marzo della data in cui lo Stato verserà alla C.E.I. l'importo dovutole nel 1990;
- + il successivo spostamento della data stessa dal mese di marzo a quello di giugno che interverrà nel 1993;
- + l'avvio delle funzioni previdenziali integrative e autonome di cui all'art. 27, comma primo della legge, in favore dei Vescovi emeriti e di tutti i sacerdoti inabili all'esercizio del ministero pastorale (a partire dal 1990).

PARTE SECONDA

CONTRIBUTI FINANZIARI PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI DI CULTO CATTOLICO E DELLE PERTINENTI OPERE PARROCCHIALI

È opportuno sottolineare la scelta confermata dalla C.E.I. per il 1988: considerata la modestia della somma disponibile (6 miliardi 615 milioni per tutta Italia), e tenuto conto del pericolo che diverse opere già avviate in vigore della legge n. 168/1962 subissero grave deterioramento con spreco di pubblico denaro e con effetti negativi sulla collaborazione delle comunità parrocchiali, si è preferito non erogare contributi per l'inizio di nuove chiese o centri parrocchiali e privilegiare invece il completamento delle opere iniziate.

In questo modo, peraltro, le attese prolungate e le richieste urgenti di parecchie diocesi, soprattutto di quelle delle aree cittadine o metropolitane, per l'avvio di nuove opere restano insoddisfatte, senza che si possano aprire prospettive rassicuranti a breve scadenza, perchè la scelta fatta è stata riconfermata, per la gran parte dei fondi disponibili, anche per il 1989.

A fronte di questa situazione appare particolarmente grave e dannoso il ritardo con cui vengono rese attuabili le disposizioni in materia di edilizia di culto richiamate dall'art. 53 della legge n. 222/1985 a bilanciamento dell'avvenuta abrogazione della legge n. 168/1962: alcune regioni (Lombardia, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia) non hanno ancora emanato le norme di propria competenza circa la determinazione della quota dei proventi delle concessioni urbanistiche che i comuni debbono assegnare agli enti istituzionalmente competenti per l'edilizia di culto in forza della legge n. 10/1977 (c.d. legge Bucalossi) nè risulta che abbiano operato gli altri interventi previsti dalla legge n. 865/1971, disattendendo precisi impegni già derivanti da leggi dello Stato ed ora sanciti in una disposizione pattizia.

Atti Ufficiali

- Decreto di “recognitio” della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti sulle modalità della distribuzione della santa Comunione
- Decreto di promulgazione del Cardinale Presidente della Conferenza Episcopale della delibera n. 56
- Testo della delibera n. 56
- Istruzione sulla Comunione eucaristica
- Indicazioni particolari per la Comunione sulla mano

La XXXI Assemblea generale (15-19 maggio 1989) ha approvato, con la maggioranza di due terzi, la delibera n. 56 avente natura giuridicamente vincolante a norma del can. 455.

La Delibera concerne le modalità per la distribuzione della santa Comunione.

Si pubblicano il Decreto della "recognitio" della Santa Sede e il Decreto del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, con il quale si promulga la delibera riguardante le modalità per la distribuzione della santa Comunione; vengono anche pubblicate l'«Istruzione sulla santa Comunione eucaristica» e le «Indicazioni particolari per la Comunione sulla mano», approvate contestualmente dall'Assemblea Generale.

Modalità per la distribuzione della santa Comunione

CONGREGATIO DE CULTU DIVINO
ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

Prot. CD 311/89

DIOECESIUM ITALIAE

Instante Eminentissimo Domino Hugone Card. Poletti Vicario Generali Suae Sanctitatis pro Alma Urbe, Praeside Coetus Eoiscoporum Italiae, litteris die 7 mensis Iunii 1989 datis, vigore facultatum huic Congregationi a Summo pontifice IOANNE PAULO II tributarum, Congregatio de Culto Divino et Disciplina Sacramentorum, decretum a Coetu Episcoporum rite statutum in Conventu Plenario diebus 15-19 maii huius anni habito, quo in Italiae dioecesibus usus introducitur distribuendi sacram Communionem etiam in manibus fidelium, ad normam instructionis "De modo Sanctam Communionem ministrandi" et ad normam can. 455.2, Codicis Iuris Canonici, prorsus confirmat.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Ex aedibus Congregationis de Culto Divino et Disciplina Sacramentorum, die 14 mensis Iulii 1989.

EDUARDUS Card. MARTINEZ
Praefectus

PETRUS TENA
Subsecretarius

Conferenza Episcopale Italiana

Prot. n. 571/89

Roma, 19 luglio 1989

DECRETO

La Conferenza Episcopale Italiana nella XXXI Assemblea Generale ordinaria (15-19 maggio 1989) ha esaminato e approvato con la maggioranza prescritta la delibera di carattere normativo circa l'introduzione nelle diocesi d'Italia dell'uso di distribuire la S. Comunione nelle mani dei fedeli e la relativa Istruzione sulla Comunione eucaristica, in attuazione della concessione prevista dal "Rito della Comunione fuori della Messa e culto eucaristico" al n. 21.

Con il presente decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per mandato della medesima Assemblea Generale e in conformità al can. 455 del Codice di Diritto Canonico nonché all'art. 28/a dello Statuto della C.E.I., dopo aver ottenuto la prescritta "recognitio" della Santa Sede, in data 14 luglio 1989, con decreto CD 311/89 della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, intendo promulgare e di fatto promulgo la delibera succitata, approvata dalla XXXI Assemblea Generale, e la relativa Istruzione, stabilendo che la promulgazione sia fatta mediante pubblicazione sul "Notiziario" ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana.

In conformità al can. 8, par. 2 del Codice di Diritto Canonico, tenuto conto dell'esigenza di una previa e adeguata catechesi, che illustri i vari punti dell'Istruzione e in particolare il significato della nuova prassi, stabilisco altresì che la delibera promulgata entri in vigore a partire dal 3 dicembre 1989, Domenica prima di Avvento.

Roma, dalla Sede della C.E.I., 19 luglio 1989

+ CAMILLO RUINI
Segretario Generale

UGO Card. POLETTI
*Vicario Generale di Sua Santità
per la Città di Roma e Distretto
Presidente
della Conferenza Episcopale Italiana*

DELIBERA N. 56

La Santa Comunione può essere distribuita anche deponendo la particola sulla mano dei fedeli, in conformità alle norme emanate dalla Santa Sede ed alle istruzioni date dalla C.E.I.

* * *

ISTRUZIONE SULLA COMUNIONE EUCARISTICA

Fate questo in memoria di me

1. - Il Signore Gesù, il giorno prima di morire, prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli e disse: "Prendete, e mangiatene tutti: questo è il mio Corpo offerto in sacrificio per voi".

2. - Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice del vino, rese grazie, lo diede ai discepoli e disse: "Prendete, e bevetene tutti: questo è il calice del mio Sangue per la nuova ed eterna Alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me" ¹.

3. - Lo stesso Signore, risorto da morte, apparso ai due discepoli sulla via di Emmaus, la sera di quel medesimo giorno nel quale aveva vinto la morte, dopo aver spiegato loro tutte le Scritture che lo riguardavano, si fece riconoscere da loro nello spezzare il pane (cfr *Lc* 24, 13-35) ².

4. - Da allora, la Chiesa, fedele al suo Signore, si ritrova ogni primo giorno dopo il sabato, per celebrare la memoria della sua Pasqua di morte e di resurrezione, e per offrire al Padre il sacrificio di Cristo, fino al suo ritorno, secondo l'esempio e il precetto ricevuto. È l'ottavo giorno, il giorno del Signore ³.

5. - Nel ricordo della sua carità, e riunita nel suo Spirito, la Chiesa continua a spezzare il pane della condivisione per le necessità dei fratelli. In quel giorno più che in qualunque altro, partecipando alla Messa, il cristiano cerca di fare della sua vita un dono, un sacrificio spirituale gradito a Dio a imitazione di Colui che nel suo sacrificio ha offerto la propria vita al Padre e per tutti ha dato il proprio Corpo e ha versato il proprio Sangue ⁴.

6. - La Chiesa, ben conoscendo il tesoro che le è stato affidato, istruita dallo Spirito Santo, sente al tempo stesso l'urgenza di inculcare l'amore più profondo a questo "Sacramento mirabile" e il dovere di difenderne e di garantirne il rispetto, secondo le parole dell'Apostolo: "chi mangia

e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna" (*1 Cor* 11, 29) ⁵.

7 - Proprio per favorire la piena, attiva e consapevole partecipazione al mistero eucaristico ⁶, richiamiamo all'attenzione delle nostre comunità alcuni punti utili a orientare la catechesi, ad accrescere la devozione, e a indirizzare la pratica eucaristica nelle nostre Chiese particolari e nei singoli fedeli.

Perchè il segno sia "vero"

8. - "Cristo è presente ed agisce per virtù dello Spirito Santo nei sacramenti e, in modo singolare ed eminente, nel Sacrificio della Messa sotto le specie eucaristiche, anche quando sono conservate nel tabernacolo al di fuori della celebrazione per la comunione soprattutto dei malati e l'adorazione dei fedeli" ⁷. La comunione al suo Corpo e al suo Sangue raggiunge la sua massima significazione quando avviene durante la celebrazione stessa. È qui infatti che l'intrinseca relazione del convito eucaristico al sacrificio di Cristo appare nella massima evidenza ⁸. Per questa ragione la Chiesa ammette anche una seconda volta alla mensa eucaristica coloro che, pur essendosi già accostati una volta nello stesso giorno alla Comunione, partecipano ad un'altra Messa ⁹.

9. - "Poichè la celebrazione eucaristica è un convito pasquale", è importante che tutti i gesti in essa compiuti corrispondano con la verità del segno alla natura del mistero: "Si desidera vivamente", perciò, "che i fedeli ricevano il Corpo del Signore con ostie consacrate nella stessa messa, e nei casi previsti, facciano la comunione anche al Calice" ¹⁰.

Anche il Viatico — a cui ricordiamo che sono tenuti per precetto tutti i fedeli — si riceve, se possibile, durante la Messa, sotto le due specie, segno speciale della partecipazione al mistero della morte del Signore e del suo passaggio al Padre ¹¹.

Disposizioni per ricevere la Comunione eucaristica

10. - Perchè la Comunione eucaristica produca in noi i suoi frutti di salvezza, e non si traduca invece nella nostra condanna (*1 Cor* 11, 27-29), essenziali sono le nostre disposizioni, prime tra tutte la fede nella presenza reale del Signore sotto le specie eucaristiche e lo stato di grazia. Perciò la Chiesa prescrive che "nessuno, consapevole di essere in peccato mortale, per quanto si creda contrito, si accosti alla santa Eucarestia senza premettere la confessione sacramentale" ¹². Solo qualora vi sia grave ed urgente necessità, il fedele che non abbia disponibilità di un confessore

può accostarsi al Sacramento eucaristico, premettendo un atto di contrizione perfetta che include il proposito di confessarsi quanto prima ¹³.

11. - Fin dai tempi più antichi la Chiesa ha fatto precedere la comunione eucaristica dalla pratica ascetica del digiuno.

Pur avendo attenuato il precedente rigore, la Chiesa prescrive anche oggi di astenersi da qualunque cibo e bevanda — che non sia la semplice acqua o una medicina - per almeno un'ora prima della Comunione.

Ne sono dispensati i malati, gli anziani e coloro che li assistono ¹⁴.

I ministri della Comunione

12. - “È compito soprattutto del sacerdote e del diacono amministrare la santa Comunione”.

Il ministero della distribuzione del Corpo e del Sangue di Cristo, che è uno dei gesti fondamentali della struttura rituale dell'Eucaristia (prese - rese grazie - spezzò - diede), compete infatti come ministero ordinario, solo a chi partecipa ai gradi del sacramento dell'Ordine ¹⁵.

Anche all'accolito debitamente istituito e ad altri ministri straordinari dell'Eucaristia, religiosi e laici preparati, può essere concessa la facoltà di distribuire la comunione in casi di particolare necessità: in assenza del sacerdote e del diacono, o quando c'è un gran numero di fedeli ¹⁶. Particolare valore va riconosciuto al loro servizio di carità attraverso il quale l'Eucaristia domenicale dall'altare della celebrazione giunge a quanti, impediti dalla malattia o dall'età, rimarrebbero altrimenti privi del conforto del Sacramento ¹⁷.

Il modo di distribuire e di ricevere la Comunione

13. - “La santa Comunione esprime con maggior pienezza la sua forma di segno, se viene fatto sotto le due specie. Risulta infatti più evidente il segno del banchetto eucaristico” e la rispondenza del rito liturgico al comando del Signore ¹⁸.

Per questa ragione la Chiesa consente di dare la comunione sotto entrambe le specie in occasione di ogni “celebrazione particolarmente espressiva del senso della comunità cristiana”, nel rispetto delle norme vigenti ¹⁹.

14. - La Chiesa ha sempre riservato grande attenzione e riverenza all'Eucaristia, anche nel modo di avvicinarsi alla mensa e ricevere la Comunione. Particolarmente appropriato appare oggi l'uso di accedere processionalmente all'altare ricevendo in piedi, con un gesto di riverenza, le specie eucaristiche, professando con l'“Amen” la fede nella presenza sacramentale di Cristo ²⁰.

15. - Accanto all'uso della Comunione sulla lingua, la Chiesa permette di dare l'Eucaristia deponendola sulle mani dei fedeli protese entrambe verso il ministro, ad accogliere con riverenza e rispetto il Corpo di Cristo.

I fedeli sono liberi di scegliere tra i due modi ammessi. Chi la riceverà sulle mani la porterà alla bocca davanti al ministro o appena spostandosi di lato per consentire al fedele che segue di avanzare ²¹.

Se la comunione viene data per intinzione, sarà consentita soltanto nel primo modo.

16. - In ogni caso è il ministro a dare l'Ostia consacrata e a porgere il calice. Non è consentito ai fedeli di prendere con le proprie mani il pane consacrato direttamente dalla patena, di intingerlo nel calice del vino, di passare le specie eucaristiche da una mano all'altra ²².

17. - Chiunque si sarà accostato alla Comunione eucaristica renda poi grazie in cuor suo e nell'assemblea dei fratelli al Padre che gliene ha concesso il dono, stando per un congruo tempo in adorazione del Signore Gesù ed in intenso colloquio con Lui.

Confortato dalla grazia divina il fedele si apra così alla missione di testimonianza e di carità tra i fratelli, perchè l'Eucaristia, con la forza dello Spirito, continui nella vita di ogni giorno a lode della gloria di Dio Padre (cfr *Ef* 1, 14) ²³.

* * *

INDICAZIONI PARTICOLARI PER LA COMUNIONE SULLA MANO

1. - La Conferenza Episcopale Italiana, avvalendosi della concessione prevista dal "Rito della Comunione fuori della Messa e culto eucaristico", con delibera della XXXI Assemblea Generale (14-19 maggio 1989), dopo la richiesta "recognitio" della Santa Sede, concessa con decreto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti in data 14 luglio 1989, n. CD 311/89, ha stabilito, mediante decreto dell'E.mo. Presidente Card. Ugo Poletti, n. 571/89 del 19 luglio 1989, che nelle diocesi italiane si possa distribuire la Comunione anche ponendola sulla mano dei fedeli.

2. - Il modo consueto di ricevere la Comunione deponendo la particola sulla lingua rimane del tutto conveniente e i fedeli potranno scegliere tra l'uno e l'altro modo.

3. - Prima di introdurre la possibilità di ricevere la Comunione sulla mano, dovrà essere fatta una congrua catechesi, che illustri i vari punti della presente Istruzione e in particolare il significato della nuova prassi²⁴.

4. - Il fedele che desidera ricevere la Comunione sulla mano presenta al ministro entrambe le mani, una sull'altra (la sinistra sopra la destra) e mentre riceve con rispetto e devozione il Corpo di Cristo risponde "Amen" facendo un leggero inchino.

Quindi, davanti al ministro, o appena spostato di lato per consentire a colui che segue di avanzare, porta alla bocca l'ostia consacrata prendendola con le dita dal palmo della mano. Ciascuno faccia attenzione di non lasciare cadere nessun frammento. Le ostie siano confezionate in maniera tale da facilitare questa precauzione.

5. - Si raccomandi a tutti, in particolare ai bambini e agli adolescenti, la pulizia delle mani e la compostezza dei gesti, anch'essi segno esterno della fede e della venerazione interiore verso l'Eucaristia.

6. - Dopo l'introduzione della nuova forma per qualche domenica laici preparati, sotto la guida del sacerdote, vigilino con delicatezza e discrezione perchè la distribuzione avvenga in modo corretto e degno.

7. - La possibilità della comunione sulla mano sarà introdotta nelle nostre Chiese a partire dalla Domenica prima di Avvento, 3 dicembre 1989, al fine di consentire la summenzionata previa catechesi.

Roma, 19 luglio 1989.

NOTE

¹ Cfr MESSALE ROMANO, *Preghiere eucaristiche*

² Cfr MESSALE ROMANO, ed. italiana 1983, *Preghiera eucaristica V*; CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA (C.E.I.), Documento pastorale, *Eucaristia, comunione e comunità*, 23.5.1983, Cap. I.

³ Cfr CONCILIO VATICANO II, Costituzione sulla Sacra Liturgia. *Sacrosantum Concilium*, n. 106; MESSALE ROMANO, *Norme per l'Anno liturgico e il Calendario*, nn. 3-4; C.E.I., Documento pastorale, *Eucaristia, comunione e comunità*, 22.5.1983, n. 75; Nota pastorale, *Il giorno del Signore*, 15.7.1984, n. 11.

⁴ Cfr GIOVANNI PAOLO II, Lettera ai Vescovi sul mistero e il culto dell'Eucaristia, *Dominicae Cenaе*, 24.2.1980, n. 9; CEI., Documento pastorale, *Eucaristia comunione e comunità*, 22.5.1983, n. 16; Nota pastorale, *Il giorno del Signore*, 15.7.1984, NN. 9-12.

⁵ Cfr SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI, Istruzione, *Eucharisticum mysterium*, 25.5.1967, n. 1; SACRA CONGREGAZIONE PER I SACRAMENTI E IL CULTO DIVINO, Istruzione, *Inaestimabile donum*, 3.4.1980, n. 11; C.E.I., Documento pastorale, *Eucaristia, comunione e comunità*, 22.5.1983, nn. 97-102.

- ⁶ Cfr CONCILIO VATICANO II, Costituzione sulla sacra Liturgia, *Sacrosanctum Concilium* n. 14; MESSALE ROMANO, *Principi e norme*, n. 3.
- ⁷ GIOVANNI PAOLO II, *Lettera Apostolica nel XXV Anniversario della costituzione Conciliare Sacrosanctum Concilium*, n. 7.
- ⁸ Cfr SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI, Istruzione, *Eucharisticum mysterium*, 25.5.1967, n. 3 e-g e n. 31; MESSALE ROMANO, *Principi e norme*, n. 56 h; C.I.C. can. 918.
- ⁹ Cfr CIC., 917; MESSALE ROMANO, 2^a ed. italiana 1983, *Precisazioni*, n. 9, p. L.
- ¹⁰ MESSALE ROMANO, *Principi e norme*, nn. 56 e 56 h; 2^a ed. italiana 1983, *Precisazioni*, n. 10, p. L.
- ¹¹ Cfr *Sacramento dell'Unzione e cura pastorale degli infermi*; ed. italiana 1974, n. 26; C.I.C., can. 921 e can. 922.
- ¹² *Rito della Comunione fuori della Messa e culto eucaristico*, ed. italiana 1979, n. 23; C.I.C., can. 916.
- ¹³ *Ibidem*
- ¹⁴ Cfr C.I.C., can. 919.
- ¹⁵ *Rito della Comunione fuori della Messa e culto eucaristico*, ed. italiana 1979, n. 17; cfr SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI, Istruzione, *Eucharisticum mysterium*, 25.5.1967, n. 31; C.I.C., can. 910.
- ¹⁶ Cfr *Ibidem*; SACRA CONGREGAZIONE PER I SACRAMENTI E IL CULTO DIVINO, Istruzione *Inaestimabile donum*, 3.4.1980, n. 10.
- ¹⁷ Cfr PONTIFICALE ROMANO, *Istituzione dei ministeri...*, ed. italiana 29.9.1980, C.E.I., *Introduzione*, IV, p. 14; C.E.I., Documento pastorale, *Eucaristia, comunione e comunità*, 22.5.1983, n. 80; Nota pastorale, *Il giorno del Signore*, 15.7.1984, n. 14.
- ¹⁸ Cfr MESSALE ROMANO, *principi e norme*, n. 240.
- ¹⁹ *Ibidem*, n. 242 e ed. italiana 1983, *Precisazioni*, n. 10, p. L.
- ²⁰ Cfr MESSALE ROMANO, *Principi e norme*, n. 56 i, 117; 224 c, 246 b, 247 b; SACRA CONGREGAZIONE PER I SACRAMENTI E IL CULTO DIVINO, Istruzione, *Inaestimabile donum*, 3.4.1980, n. 11.
- ²¹ Cfr *Rito della Comunione fuori della Messa e culto eucaristico*, 1979, n. 21; CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, *Notificazione sulla Comunione nella mano*, 3.4.1985, nn. 3-4-7.
- ²² Cfr sopra note 15 e 16; SACRA CONGREGAZIONE PER I SACRAMENTI E IL CULTO DIVINO, Istruzione, *Inaestimabile donum*, 3.4.1980, n. 9.
- ²³ Cfr *Rito della Comunione fuori della Messa e culto eucaristico*, 1979, n. 25; GIOVANNI PAOLO II, Lettera ai Vescovi sul mistero e il culto dell'Eucaristia, *Dominicae Cenaе*, 24.2.1980, n. 6; C.E.I. Documento pastorale, *Eucaristia, comunione e comunità*, 22.5.1983, nn. 54-55; Nota pastorale, *Il giorno del Signore*, 15.7.1984, nn. 13-14.
- ²⁴ Alcuni testi patristici;
- S. AMBROGIO (339-397): "Non senza ragione tu dici 'Amen' riconoscendo nel tuo intimo che ricevi il Corpo di Cristo. Quando ti presenti per riceverlo, il Vescovo ti dice: 'Il Corpo di Cristo' e tu rispondi: 'Amen', cioè 'è vero'; il tuo animo custodisca ciò che la tua lingua riconosce "De Sacramentis", 4; 25.
- S. CIRILLO DI GERUSALEMME (315-386): "Quando ti avvicini, non avanzare con le palme delle mani distese, nè con le dita disgiunte; invece, fai della tua mano sinistra un trono per la tua mano destra, poichè questa deve ricevere il Re e, nel cavo della mani, ricevi il corpo di Cristo, dicendo 'Amen'. Santifica dunque accuratamente i tuoi occhi mediante il contatto con il corpo santo, poi prendilo e fai attenzione a non perderne nulla. Ciò che tu dovessi perdere, infatti, è come se perdessi una delle tue membra. Se ti dessero delle pagliuzze d'oro, non le prenderesti con la massima cura, facendo attenzione a non perderne nulla e a non danneggiarle? Non farai dunque assai più attenzione per qualcosa che è ben più prezioso dell'oro e delle pietre preziose, in modo da non perderne neppure una briciola?"

Dopo esserti comunicato al corpo di Cristo, avvicinarti anche al calice del suo sangue. Non distendere le tue mani, ma inchinato, e con un gesto di adorazione e rispetto, dicendo, 'Amen', santifica te stesso prendendo anche il sangue di Cristo. E mentre le tue labbra sono ancora umide, sfiorale con le tue mani, e santifica i tuoi occhi, la tua fronte e gli altri tuoi sensi. Poi, aspettando l'orazione rendi grazie a Dio che ti ha stimato degno di così grandi misteri"; *Catechesi mistagogiche*, 5, 21-22.

— S. GIOVANNI CRISOSTOMO (350-407): "Dimmi, andresti con mani non lavate all'Eucaristia? Penso di no. Preferiresti piuttosto di non andarci, anzichè andare con mani sporche. In questa piccola cosa sei attento, e poi osi andare a ricever l'Eucaristia con l'anima impura? Ora con le mani tieni il Corpo del Signore solo per breve tempo, mentre nell'animo vi rimane per sempre"; in un altro passo sottolinea: "La più grande dignità di chi riceve con la mano il Corpo del Signore rispetto agli stessi Serafini"; *Omelia sulla lettera agli Efesini*, 3,4 e 6,3.

— TEODORO DI MOPSUESTIA (+ 428): "Allora ciascuno si avvicina, con lo sguardo abbassato e le mani tese". Guardando in basso, il fedele esprime, mediante l'adorazione, una specie di debito di convenienza; in certo qual modo, egli confessa di ricevere il corpo del Re, di colui che divenne Signore di tutto mediante l'unione con la natura divina, ed è egualmente adorato a titolo del Signore da tutta la creazione. E per il fatto che le sue mani sono entrambe tese, egli riconosce veramente la grandezza del dono che sta per ricevere. "Si stende la mano destra per ricevere l'oblazione donata; ma sotto di essa si mette la mano sinistra", mostrando così una grande riverenza...

"Il pontefice dunque, dando l'oblazione, dice: Il corpo di Cristo": mediante queste parole, egli ti insegna a non guardare ciò che appare, ma a rappresentarti nel cuore ciò che è diventato quanto era stato presentato e che, per la venuta dello Spirito, è il corpo di Cristo... "Per questo, infatti, dopo di lui tu dici: 'Amen' ". Mediante la tua risposta, tu confermi la parola del pontefice e contrassegni la parola di colui che dà. "E lo stesso si fa per prendere il calice"...

Ma dopo aver preso l'oblazione, giustamente tu farai salire a Dio, da te stesso, azione di grazie e benedizione", in modo da non essere ingrato per questo dono divino; "e rimarrai, in modo da assolvere con tutti il debito di azione di grazie e di benedizione secondo la legge della Chiesa", perchè è giusto che tutti coloro che si sono nutriti di questo cibo spirituale rendano assieme, in comune, azione di grazie a Dio per questo dono; *Catechesi XVI*, 27-29.

Nota circa la regolazione naturale e i metodi diagnostici della fertilità

Si pubblica, per documentazione e per conoscenza, la "Nota circa la regolazione naturale e i metodi diagnostici della fertilità".

La "Nota" è stata qui inviata dal Pontificio Consiglio per la famiglia con lettera n. 182/89 del 30 giugno 1989, con lo scopo di promuovere una migliore conoscenza dell'insegnamento della Chiesa sulla regolazione naturale della fertilità e un maggior apprezzamento dei metodi diagnostici.

Uno degli ambiti propri dell'insegnamento della Chiesa è il retto ordinamento della trasmissione della vita, la cui responsabile regolazione può farsi attraverso il ricorso alla continenza periodica secondo il ciclo naturale della donna. In questo insegnamento occupa, com'è logico un posto molto importante la questione dei **metodi diagnostici della fertilità**, comunemente chiamati **metodi di regolazione della fertilità**.

I coniugi che si trovano nella situazione di dover ricorrere alla continenza periodica per distanziare un concepimento, devono acquisire la convinzione che i "metodi diagnostici della fertilità" hanno una sufficiente base scientifica e non sono difficili da imparare; e, inoltre, che **la continenza periodica per giuste cause** — senza di esse, praticata per egoismo, non sarebbe virtù — costituisce un modo di vivere la castità coniugale e perciò non solo è praticabile ma rinforza il loro mutuo amore, che la contraccezione invece distrugge.

Ecco perchè i testi fondamentali degli ultimi Sommi Pontefici sulla retta e responsabile regolazione della fertilità (cf. **Humanae Vitae**, 16.24; **Familiaris Consortio**, 31-33.35) formulano l'augurio che la scienza medica riesca a dare una base sempre più sicura ai metodi diagnostici della fertilità. Così lo lasciano sperare i progressi fatti in questi ultimi anni, anche se la loro conoscenza non è stata sufficientemente diffusa.

Al fine di promuovere un maggiore apprezzamento ed una più profonda conoscenza dell'insegnamento della Chiesa sulla regolazione naturale della fertilità, questo Pontificio Consiglio, con la presente nota, intende:

1. stimolare le Facoltà e gli istituti di ricerca biomedica ecc., i professori, i ricercatori e gli studenti, a proseguire lo studio scientifico dei metodi diagnostici della fertilità, per poter guidare le coppie ad una regolazione naturale nel rispetto dei valori della sessualità umana;
2. raccomandare ai consulenti dei coniugi di acquistare padronanza in tali progressi della scienza per poter così consigliare le coppie a praticare opportunamente la regolazione naturale mediante il ricorso ai metodi diagnostici della fertilità;

3. insistere presso i coniugi cristiani preparati e con esperienza della validità di questi metodi diagnostici perchè riflettano sul bene che possono recare agli altri nel diffonderli attraverso la parola e la testimonianza;

4. invitare le organizzazioni e i gruppi che lavorano in favore della famiglia e della vita perchè svolgano, nell'ambito della loro competenza, un'opera di informazione ed educazione sui metodi diagnostici della fertilità; e questo nel contesto del servizio dei valori e diritti umani.

Si potrà così contribuire a superare l'ostacolo della carenza o delle gravi lacune nella formazione riguardo l'insegnamento della Chiesa in un campo che concerne vitalmente la dignità della persona umana e la crescita spirituale dei coniugi.

28 febbraio 1989

Celebrazione in onore dei Santi Patroni d'Italia

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - prot. 519/89 - 7 luglio 1989
Lettera indirizzata ai Membri della C.E.I.

Venerato Confratello,

il Santo Padre, con lettera autografa al Presidente della C.E.I. ha voluto unirsi alla Chiesa italiana e al nostro Paese per celebrare il cinquantesimo anniversario della proclamazione dei Patroni d'Italia, i Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena.

Non ci deve sfuggire la sua sollecitudine di Pastore e di Primate d'Italia: "Nel ricordare la significativa circostanza, desidero unirmi a tutti i Vescovi, sacerdoti, religiosi e fedeli della diletta nazione, i quali vogliono rinnovare in tale ricorrenza la loro fiducia e cristiana devozione verso questi insigni Protettori, invocando da Dio, per la loro intercessione, una rinnovata effusione di grazia su questa terra che tanto amarono e servirono con eccezionale testimonianza di fede e di carità".

Con particolare premura e attenzione il Santo Padre ci invita a guardare in modo speciale ai giovani: "porzione del popolo italiano, sulla quale si fondano le mie più vive speranze per il futuro. Desiderosi di verità e di trasparenza, fiduciosi nel valore dei principi morali, essi ambiscono di vivere in una società rinnovata e fondata sui valori autentici della solidarietà".

Il messaggio del Santo padre ci invita a riconoscere il dono prezioso di queste figure insigni nella santità che hanno saputo coniugare l'intensità della propria vita spirituale al servizio umile e generoso della Chiesa e della società. Il ruolo particolare che nella Chiesa assume la nostra amata Nazione, ci spinge a valorizzare la testimonianza di S. Francesco e S. Caterina perchè nel loro esempio cresca la vita di fede nel nostro Paese, si arricchisca lo spirito di comunione tra le diverse chiese locali e maturi una responsabile coscienza civile.

Il cammino della Chiesa che è in Italia, in piena sintonia con la Sede Apostolica, trova forza e luce nella testimonianza dei suoi Patroni che l'accompagnano e la guidano sulla via della santità. Seguendo quest' "orma tutt'ora viva e presente", Venerati Confratelli, accogliamo i doni che lo Spirito comunica alla nostra amata Chiesa per rispondere alle sfide, non

meno impegnative di quelle sostenute da S. Francesco e S. Caterina, che ci pone oggi la nuova evangelizzazione e la vita sociale del nostro Paese.

Con l'occasione mi prego di comunicare che la celebrazione solenne di questo tanto significativo anniversario avrà luogo a Roma **sabato 21 ottobre 1989**, con cerimonia civile alle ore 11 in Campidoglio e cerimonia religiosa alle ore 17 nella Basilica Patriarcale di S. Giovanni in Laterano.

Abbia, con sensi di viva amicizia e stima, il mio fraterno saluto nel Signore.

dev.mo

UGO Card. POLETTI
Presidente

Giornata Mondiale del Turismo

Per opportuna documentazione, si pubblica un contributo del Pontificio Consiglio della pastorale per i Migranti e gli Itineranti, predisposto in occasione della Giornata Mondiale (27 settembre 1989) avente per tema: "La libera circolazione dei turisti crea un mondo unito".

1. - INTRODUZIONE

La Giornata Mondiale del Turismo coincide quest'anno con il 20.mo Anniversario della fondazione dell'Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (O.M.T.).

Questa giornata rappresenta per tutti noi l'occasione per comprendere appieno il ruolo del turismo quale: "strumento di cooperazione internazionale fra i popoli e fattore di crescita individuale e collettiva " (dichiarazione dell'Aja, 14.04.1989).

La Chiesa riconosce e apprezza tale proposta di riflessione e invita tutti gli uomini di buona volontà a guardare al turismo come ad un itinerario verso un mondo più unito, più solidale.

2. - I TURISTI: RIVELATORI DI UN MONDO IN VIA DI UNIFICAZIONE

Da sempre l'uomo ha bisogno di valicare le proprie frontiere per percorrere le vie del mondo.

Il fascino dell'ignoto è una componente stessa dell'animo umano.

L'uomo si sposta per evadere, riposare, conoscere, scoprire e fare nuovi incontri.

Questa nostalgia del lontano è altresì il simbolo di una ricerca, di una nostalgia, più profonde: la ricerca e la nostalgia di colui del quale siamo immagine e somiglianza.

In quest'ottica, la Chiesa intende rispondere a un duplice interrogativo:

* quale turista?

* quale mondo unito?

Quale turista?

Il "cristiano-turista" oggi non è una persona chiusa nelle sue certezze, capace soltanto di condannare un universo a lui estraneo. Egli è convinto, al contrario, di poter trovare le "tracce di Cristo" proprio nelle persone, nelle civiltà e nelle culture che incontra nel suo cammino. Abbastanza disponibile nel cuore per contemplare le meraviglie di Dio, nella natura come negli incontri umani, egli può, renderne grazie e annunciarle al mondo.

Aldilà di ogni particolarità etnica e culturale, egli auspica il dialogo

con gli altri, rifiuta ogni pregiudizio e tenta di comprendere per poter amare in modo migliore.

Aldilà delle sue certezze, egli cerca con determinazione i valori positivi delle altre culture in ciò che esse hanno di migliore, accettando anche di trarne come unico vantaggio l'arricchimento reciproco, frutto dei doni che Dio concede agli uomini.

Nei paesi poco aperti all'evangelizzazione e nei quali la libertà religiosa è in qualche modo limitata, i turisti cristiani sanno di poter diventare autentici testimoni e svolgere così un ruolo prezioso nell'evangelizzazione e nel sostegno delle Chiese sorelle.

Avendo rinunciato a qualunque forma di orgoglio e superiorità, egli è consapevole di procedere insieme agli uomini, suoi fratelli,

- sulla via dell'*umanizzazione*
- sul cammino della *preghiera* insieme ai fedeli che incontrerà, cammino che "nella pur reale diversità delle religioni, tenta di stabilire una comunicazione con una potenza al disopra delle forze umane" (Giovanni Paolo II ad Assisi, discorso di chiusura - Oss. Rom., del 27.X.1986, n. 3)
- sulla via della *missione* con tutti coloro che hanno ricevuto il sacramento del battesimo per essere testimoni del Risorto "fino ai limiti estremi del mondo" (Atti 1/8).

Quale mondo unito?

La Chiesa fondata da Cristo, intende offrire il suo contributo affinché il turismo possa essere un valido fattore nella formazione culturale moderna, un vincolo di simpatia tra i popoli e di pace internazionale" (Peregrinans in terra par. 2).

Fedele al messaggio evangelico che invita a prendere dal suo tesoro cose nuove e cose antiche (cfr. Mt 13, 52), la Chiesa invita ad esaminare con maggior discernimento l'aumento costante del tempo libero e la conseguente espansione del turismo.

Il "Mondo Nuovo" del turismo non può essere mero consumo alienante di molteplici attività, bensì deve condurre alla riscoperta gioiosa di una dimensione in cui ricreare la famiglia, la vita intellettuale e la vita spirituale.

Il turismo non potrà mai creare un mondo unito finché si limiterà esclusivamente alla ricerca indefinita di nuove sensazioni. Esso dovrà invece rappresentare un ritorno alla quiete e al silenzio nei quali il cuore dell'uomo possa riscoprire la via del dialogo con se stesso, coi suoi familiari, con gli altri e, più ancora, con Dio.

3. - QUALE PASTORALE DELLA CHIESA

Prima di essere un itinerante, il turista è innanzitutto un residente. È la *comunità ordinaria*, locale, di colui che diventerà "turista", che è chiamata ad una necessaria azione pastorale.

È questa la ragione per cui il turismo rientra innanzitutto nell'ambito della pastorale comune: dove si vive abitualmente, la comunità umana e cristiana prepara all'incontro con gli altri nel turismo.

È all'interno della comunità locale che il cristiano scoprirà e imparerà a vivere l'unità della famiglia umana, la possibile solidarietà dell'uomo con l'universo e la riconciliazione della persona umana (P.T. n. 8).

È ancora la comunità locale che sarà chiamata ad imparare nei confronti dei turisti *venuti da fuori*, l'ospitalità, come un tempo fece Abramo (Gen. 18/1 sq): questi sconosciuti sono latori del Signore che viene incontro all'uomo.

Accogliere altri uomini come fratelli, trovare per loro la giusta collocazione nell'ambito della liturgia e nella vita della comunità, equivale a cogliere un'occasione provvidenziale per vivere la chiesa nella sua diversità e scoprire il mistero della sua unità, già ricevuta in dono con la Santa Eucaristia.

Il pane e il vino dell'Eucaristia deposti sull'altare sono segno che l'uomo rende a Dio i propri doni affinché diventino la realizzazione del disegno divino: "cogliere l'universo nella sua totalità, ciò che sta in cielo e ciò che sta in terra riunendo tutti sotto un'unica guida: Cristo" (*Ef* 1, 10).

Mons. Bassano Staffieri nominato Vescovo di Carpi

Il Santo Padre Giovanni Paolo II, in data 11 luglio 1989, ha nominato Vescovo di Carpi Mons. Bassano Staffieri, Sottosegretario della Conferenza Episcopale Italiana dal gennaio 1987.

Il Segretario Generale, S.E. Mons. Camillo Ruini, i sacerdoti, i religiosi, le religiose e i collaboratori laici della Segreteria Generale, in fraterna unione di preghiera, esprimono il loro più vivo compiacimento e augurano copiosi frutti di grazia nel nuovo servizio pastorale, grati per quanto hanno ricevuto in questi anni di intensa collaborazione.

« Pro manuscripto »

Notiziario interno della C.E.I.

C.E.I. - Circonvallazione Aurelia, 50 - 00165 Roma